REGOLAMENTO (CEE) N. 2830/75 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1975

recante misure transitorie nel settore delle uova, per quanto concerne la riscossione di alcuni importi compensativi monetari e adesione negli scambi con il Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato di adesione (1)

visto il regolamento (CEE) n. 2776/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore delle uova (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2638/75 (4), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2638/75 ha fissato nuovi tassi rappresentativi per la sterlina britannica e la sterlina irlandese, i quali entreranno in vigore nel settore dei cereali, escluso il frumento tenero, in data 3 novembre 1975; che la fissazione di questi nuovi tassi dà luogo a una forte diminuzione degli importi compensativi monetari applicabili negli scambi con il Regno Unito;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2659/75 della Commissione, del 20 ottobre 1975 (5), ha fissato gli importi applicabili dal 1° novembre 1975 a titolo di importi compensativi nel settore delle uova;

considerando che la diminuzione degli importi compensativi monetari dovuta alla determinazione dei nuovi tassi rappresentativi, nonché la fissazione dei nuovi importi applicabili a titolo di importi compensativi adesione rischiano di provocare movimenti speculativi negli scambi con il Regno Unito di taluni prodotti del settore delle uova, movimenti speculativi che a loro volta causerebbero deviazioni di traffico;

considerando che, per impedire tali deviazioni nel settore di cui trattasi, è opportuno che gli importi compensativi monetari in vigore il 2 novembre 1975 e gli importi compensativi validi il 31 ottobre 1975 continuino ad applicarsi anche oltre tali date ai prodotti esportati dal Regno Unito;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1380/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 2819/75 (7), dispone fra l'altro che, a decorrere dal 3 novembre 1975, non venga riscosso né concesso alcun importo compensativo monetario negli scambi tra il Regno Unito e l'Irlanda per i prodotti del settore delle uova e del pollame; che, per poter attuare le misure sopra esposte, occorre derogare a questa disposizione;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1380/75 e al regolamento che fissa gli importi compensativi monetari validi dal 3 novembre 1975, gli importi compensativi validi il 2 novembre 1975 per i prodotti indicati nell'allegato del presente regolamento continuano ad applicarsi all'esportazione dal Regno Unito per un periodo di tre mesi a decorrere dal 3 novembre 1975.

2. Tuttavia il paragrafo 1 non si applica ai prodotti per i quali sia stata apportata la prova della fabbricazione nel Regno Unito o dell'importazione in tale Stato membro in data successiva al 2 novembre 1975.

Articolo 2

1. Per l'importazione negli altri Stati membri e l'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti indicati nell'allegato del presente regolamento, provenienti dal Regno Unito, gli importi compensativi applicabili nel periodo 3 novembre 1975 — 31 gennaio 1976 sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 1882/75 (8).

2. Il paragrafo 1 si applica:

a) ai prodotti per i quali non sia stata apportata la prova che sono stati fabbricati nel Regno Unito;

b) ai prodotti per i quali non sia stata apportata la prova:

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 282 del 1°. 11. 1975, pag. 74.
(3) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 28.
(4) GU n. L 269 del 18. 10. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 270 del 21. 10. 1975, pag. 9.
(6) GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 37.
(7) GU n. L 280 del 31. 10. 1975, pag. 33.
(8) GU n. L 191 del 24. 7. 1975, pag. 25.

— che sono stati importati nel Regno Unito da un paese terzo in data successiva al 2 novembre 1975, oppure

— che sono stati esportati da un altro Stato membro verso il Regno Unito in data successiva al 2 novembre 1975.

3. Qualora non venga fornita alcuna delle prove di cui al paragrafo 2, nei documenti di transito comunitario T 3 o nei documenti aventi valore di T 3 o nei documenti T 3 L viene apposta, nella casella riservata alla designazione delle merci, una delle seguenti diciture :

« Importo compensativo adesione — Applicazione articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2830/75 » ;

« Montant compensatoire adhésion — Application article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 2830/75 » ;

« Beitrittsausgleichsbetrag — Anwendung Artikel 2, Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2830/75 » ;

« Compensrend bedrag „toetreding" — Toepassing artikel 2, lid 1 van Verordening (EEG) nr. 2830/75 » ;

« Accession compensatory amount — Application Article 2 (1) of Regulation (EEC) No 2830/75 » ;

« Tiltrædelses-udligningsbeløb — I henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2830/75 ».

4. Se dei prodotti esportati dal Regno Unito sono importati negli altri Stati membri dopo il 2 novembre 1975 e se si constata che i documenti di transito comunitario T 3 o i documenti aventi valore di T 3 o i documenti T 3 L sono stati vidimati nel Regno Unito anteriormente al 3 novembre 1975, tali prodotti sono soggetti all'applicazione degli importi compensativi fissati dal regolamento (CEE) n. 1882/75, a meno che l'interessato fornisca la prova di cui al paragrafo 2, lettera a), prova giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro importatore.

Articolo 3

Il Regno Unito adotta le disposizioni necessarie, comprese le opportune misure di controllo, per quanto concerne i documenti giustificativi che possono servire di prova ai sensi degli articoli 1 e 2.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 3 novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	2
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non : B. Uova sgusciate e giallo d'uova : I. atti ad usi alimentari : a) Uova sgusciate : 1. essiccate b) Giallo d'uova : 3. essiccato
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine : A. Albumine : II. altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana) : a) Ovoalbumina e lattoalbumina : 1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)